



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. 330

Caserta 08 GIU. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni.

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visto in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un'articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le sopresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie.

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l'emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" il quale prevede:

- all' art. 4, comma 1, che l'Autorità di Bacino Distrettuale esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

Visto in particolare l'art. 12 del succitato D.M. 294/2016 che regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

Visto l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come *"piano territoriale di settore"* ed aggiunge che esso è lo *"strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"*.

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che *"le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato"*.

Visto l'art. 170 del D.Lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che *"fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"*;

Viste le Delibere n. 1 e n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo *Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria*.

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto *"Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia"*.

Visto il Decreto n. 94 del 01 marzo 2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20.02.2017), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi *"Delega di Firma"* ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.M. del 25 ottobre 2016.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto il Decreto n. 222 del 06 giugno 2017 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del 29 maggio 2017), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito "*Delega di firma*", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25 ottobre 2016, all'Ing. Barbara Valenzano, già Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527 /2017.

Visto il Decreto n. 86 del 28 febbraio 2018 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha individuato il dott. Gennaro Capasso quale "*Coordinatore e Responsabile dei procedimenti tecnici*" per la sede Puglia.

Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 è stato approvato il *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [PAI]* (G.U. n. 8 del 11 gennaio 2006).

Visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e valutazione delle istanze.

Visto che l'art. 2 <Suppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013, n. 19 - "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*", ha soppresso anche il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Visto che con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.

Visto che con Determinazione del Segretario Generale pro tempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "Legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" – applicazione dell'art. 2 <Suppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Visto che l'Amministrazione Comunale di Ugento (LE), con istanza trasmessa con nota prot. n. 2591 del 03.02.2014, acquisita al prot. AdB n. 1374 del 04.02.2014, ha richiesto l'apertura del tavolo tecnico per la copianificazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), ai sensi della Legge Regionale n. 20/2001 e della D.G.R. n. 1328 del 03 agosto 2007, finalizzato all'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA.

Considerato che in data 06.03.2014 si sono riuniti i rappresentanti del Comune di Ugento, i progettisti incaricati dall'amministrazione comunale per la redazione del PUG ed i tecnici dell'Autorità di Bacino della Puglia per l'apertura del tavolo tecnico di copianificazione del PUG (prot. AdB n. 7037 del 09.06.2014).

Considerato che in data 15.09.2017 con nota prot. n. 18028 del 15.09.2017 (prot. AdB n. 12528 del 25.09.2017) sono stati trasmessi ed acquisiti i dati ed elaborati con contestuale richiesta di studio di compatibilità idraulica da parte della S.T.O.

Visto che nell'ambito dell'istruttoria prot. AdB n. 9394 del 05.07.2017 redatta dalla S.T.O. dell'ex Autorità di Bacino della Puglia, vengono specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato l'inserimento delle classificazioni di *pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3)* e *pericolosità geomorfologica elevata (PG2)*, in corrispondenza di aree interne del territorio comunale soggette alla presenza di cavità naturali e/o antropiche.

wh



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto che la Commissione della Provincia di Lecce (territorialmente competente), ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. allegate al PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, nella seduta del 04.12.2017 ha espresso parere positivo all'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica per le aree del territorio comunale di Ugento (LE), indicate nell'istruttoria prot. n. 9394 del 05.07.2017 di cui al precedente punto (così come da verbale commissione provinciale prot. n. 16009 del 04.12.2017).

Visto che l'Amministrazione comunale di Ugento (LE), con mail di date 20.09.2017 e 13.10.2017 (acquisite al protocollo AdB in date 28.09.2017 con n. 12811 e 02.11.2017 con n. 14273) e con successiva nota prot.n. 5739 del 14.03.2018 (acquisita al protocollo AdB in data 15.03.2018 con n. 3076), ha inoltrato istanza di modifica al PAI vigente per talune aree costiere classificate nello stesso PAI come "*area a pericolosità geomorfologica media e moderata-PGI*".

Visto che l'Acquedotto Pugliese S.P.A., nell'ambito di proprio procedimento amministrativo, ha informato la Sede Puglia dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (con mail di data 26.01.2018 acquisita al protocollo AdB in data 30.01.2018 con n. 1082) del rinvenimento di una cavità antropica in loc. "Livini" del comune di Ugento (LE).

Visto che, in merito a quanto specificato al precedente punto, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – sede Puglia con nota prot. n. 2930 del 13.03.2018 ha richiesto all'Acquedotto Pugliese S.P.A e agli Enti territoriali interessati informazioni di dettaglio al fine di avviare le proprie attività istituzionali tese ad aggiornare il Piano di Assetto Idrogeologico.

Visto che l'Amministrazione comunale di Ugento con nota prot. n. 5739 del 14.03.2018 (acquisita al protocollo AdB in data 15.03.2018 con n. 3076) ha trasmesso informazioni di dettaglio relativamente alla cavità presente il loc. "Livini" e di cui innanzi.

Visto che l'Acquedotto Pugliese S.P.A con nota prot. n. 0037426 del 09.04.2018 (acquisita al protocollo AdB con n. 4226 del 13.04.2018) e con successiva mail del Consulente dallo Stesso incaricato (acquisita al protocollo AdB in data 21.05.2018 con n. 5692) ha trasmesso informazioni di dettaglio relativamente alla cavità presente il loc. "Livini" e di cui innanzi.

Visto che nell'ambito dell'istruttoria della S.T.O. dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - sede Puglia, prot. n. 5518 del 16.05.2018, vengono specificati gli approfondimenti svolti e le modalità tecniche che hanno determinato l'aggiornamento delle aree ad *Alta Pericolosità idraulica (AP)*, a *Media Pericolosità idraulica (MP)* e a *Bassa Pericolosità idraulica (BP)*, nel territorio comunale di Ugento (LE).

Visto che alla luce degli studi e delle informazioni trasmesse alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – sede Puglia e di cui ai precedenti punti (sia relativamente alle aree costiere che alle aree interne soggette alla presenza di cavità naturali e antropiche) la S.T.O. della stessa Autorità ha redatto studi specifici volti all'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (assetto geomorfologico e assetto idraulico) per il comune di Ugento.

Visto che gli approfondimenti condotti sono stati esposti (in data 30 maggio 2018 presso la sede Puglia) ai Rappresentanti dell'Amministrazione comunale (con la presenza sia del Sindaco che del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale) che ne hanno condiviso le risultanze, come da verbali dell'incontro:

- prot. AdB n. 6088 del 30.05.2018 (Assetto Geomorfologico);
- prot. AdB n. 6133 del 31.05.2018 (Assetto Idraulico).

Visto che il nuovo inquadramento del *PAI-Assetto Geomorfologico* per il territorio comunale di Ugento (LE) introduce nel territorio comunale nuove perimetrazioni di aree a "*pericolosità geomorfologica molto elevata-PG3*" ed a "*pericolosità geomorfologica elevata-PG2*" e modifica la perimetrazione attualmente vigente di aree a "*pericolosità geomorfologica media e moderata-PGI*".

Visto che il nuovo inquadramento del *PAI-Assetto Idraulico* per il territorio comunale di Ugento (LE), consiste nella perimetrazione di aree ad "*alta pericolosità idraulica-AP*", "*media pericolosità idraulica-MP*" e "*bassa*"



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

pericolosità idraulica-BP”, in luogo di aree non perimetrate e/o interessate da reticoli idrografici, sottoposti alla disciplina degli artt. 6 e 10 delle NTA allegate al PAI, e/o da recapiti di bacini endoreici.

Visto che il complessivo aggiornamento del PAI (Assetto Idraulico e Assetto geomorfologico) si configura quale procedimento di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) per il territorio di Ugento (LE);

Ritenuto che ricorrano i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al PAI (Assetto Idraulico e Assetto geomorfologico), relativamente al territorio comunale di Ugento (LE), i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli organi della suddetta *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia* da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali.

Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., specificando che *“L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M.; va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle sopresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma”*.

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella procedura in esame, in vista della decisione finale.

Tenuto conto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sede Puglia*.

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'assunzione del presente provvedimento di “progetto di Variante” al PAI (assetto idraulico e assetto geomorfologico) relativamente all'intero territorio del comune di Ugento (LE).

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1—È adottato, ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, il “Progetto di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto Idraulico e Assetto geomorfologico” per il territorio comunale di Ugento (LE).

Art.2 – Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art.1), al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione del Progetto di Variante al Piano di bacino Stralcio in argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 (assetto idraulico) ed agli artt. 11, 13, 14 e 15 (assetto geomorfologico) delle Norme Tecniche di Attuazione, per le aree non perimetrate nell'ambito del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico approvato con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia nella seduta del 30/11/2005 e s.m.i., assumono valore di “misure di salvaguardia” fino all'approvazione della Variante al Piano Stralcio per



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

l'Assetto Idrogeologico medesimo. Nelle more il Comune è tenuto ad adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Art.3- Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli Enti competenti assicurino:

- nelle aree classificate ad Alta Pericolosità idraulica (AP) e a Media Pericolosità idraulica (MP):
 - attività di monitoraggio degli eventi pluviometrici significativi anche con la finalità dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale
 - azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico;
- nelle aree classificate a Pericolosità Geomorfologica molto elevata (PG3) e a Pericolosità Geomorfologica elevata (PG2):
 - attività di monitoraggio per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti
 - azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.

Art.4- Gli elaborati prodotti per l'aggiornamento e la modifica delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica di seguito specificati, relativamente al settore di territorio interessato dalla variante di cui al precedente art.1, sono parte integrante del presente decreto:

- *Stralcio PAI-assetto idraulico*, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica individuate con il PAI vigente (approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005);
- *Stralcio proposta di modifica PAI-assetto idraulico*, contenente la modifica/aggiornamento alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica (*Progetto di Variante al PAI-assetto Idraulico*);
- *Stralcio PAI-assetto geomorfologico*, contenente la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica individuate con il PAI vigente (approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005);
- *Stralcio proposta di modifica PAI-assetto geomorfologico*, contenente la modifica/aggiornamento alla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica (*Progetto di Variante al PAI-assetto Geomorfologico*).

Art.5 - Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art.6 - Il presente decreto e gli allegati sono pubblicati sui siti web istituzionali (www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it; www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la Giunta Regionale della Puglia, presso la Provincia di Lecce ed il Comune di Ugento, affinché chiunque interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-sede operativa territoriale Regione Puglia.

